



Prefettura di Frosinone
Ufficio Territoriale del Governo

Frosinone, data protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI
ARCE - CASSINO - VILLA SANTO STEFANO

E. p.c.,
AL SIG. QUESTORE DI
FROSINONE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI
FROSINONE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
FROSINONE

Oggetto: Elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019.
Propaganda elettorale

Si richiamano le principali norme in vigore in materia di propaganda elettorale con l'invito a darne la massima diffusione tra i partiti, le liste civiche ed a tutti i partecipanti alle consultazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 4 aprile 1956, n. 212

«Norme per la disciplina della propaganda elettorale»

Legge 24 aprile 1975, n. 130

«Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»

Circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V

«Disciplina della propaganda elettorale»

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

«Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014) »



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE E ADEMPIMENTI DEI COMUNI

In via preliminare, per quanto di competenza delle amministrazioni comunali, si richiama l'attenzione sulle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che fa **“divieto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”**.

Va precisato che i soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati alle prossime elezioni amministrative, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Si ritiene opportuno rammentare che la propaganda elettorale dovrà essere effettuata negli appositi spazi a ciò stabiliti e pertanto ne consegue:

- **Divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle **su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/1956 così come modificata dalla legge n. 130/1975) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. L.gs. 42/2004).

È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro).

E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni.

È vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi tipo dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici,



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti comitati elettorali.

In eccezione al predetto divieto, l'art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici.

Al fine di impedire che le bacheche o le vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista dal D. L.gs 507/1993 deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi.

o o o

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.gs. n. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/1993 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/1993).

- **Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/1956 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/1956 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/1975);

- **Dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (**26 aprile 2019**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/1975).

